



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 218/2024

nel giudizio di pensione iscritto al **n. 67850** promosso da:

S. A. (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Falco,

giusta procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione di nuovo

procuratore, elettivamente domiciliato in Marsala in Corso Gramsci n. 184/A

presso lo studio del medesimo avvocato

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante, difeso dall'avv. Tiziana G.

Norrito e dall'avv. Gino Madonia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del giorno 8 aprile 2024, come da

verbale di udienza;

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio Sicurella Angelo, già dipendente

scolastico e poi dell'Agenzia delle Entrate, ha contestato il provvedimento di

liquidazione della pensione per il mancato riconoscimento di una

contribuzione maggiore con riguardo ai periodi che vanno: - dal 10.09.1978

al 12.11.1979 per lavoro dipendente presso istituto scolastico di Lissone; -

dal 13.11.1979 al 09.09.1980 per lavoro dipendente presso istituto scolastico di Monza; - dal 10.09.1980 al 09.09.1981 per lavoro dipendente presso istituto scolastico di Monza; - dal 10.09.1981 al 09.09.1982 per lavoro dipendente presso istituto scolastico di Monza;- dal 10.09.1982 al 31.03.1983 per lavoro dipendente presso istituto scolastico di Monza.

Ha quindi chiesto quanto segue: *“Accertare e dichiarare conseguentemente che per i motivi di cui in narrativa, la liquidazione della pensione ordinaria di vecchiaia, venga calcolata con sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31/12/2011 e con sistema contributivo a decorrenza dal 01/01/2012; Per l'effetto, d) Rideterminare, per i motivi di cui in narrativa, l'importo della pensione ordinaria di vecchiaia liquidata a S. A. con decorrenza dal 24/07/2019 tramite applicazione del sistema retributivo per l'anzianità maturata al 31/12/2011 e con sistema contributivo a decorrere dal 01/01/2012; e) Condannare, per i motivi di cui in narrativa, l'Inps al pagamento delle differenze spettanti a S.A. in ragione del riconoscimento del sistema pensionistico più vantaggioso, a partire dal 24/07/2019 sino al dì dell'effettivo soddisfo”* con vittoria di spese.

L'INPS in memoria di costituzione ha dapprima contestato le tesi del ricorrente. Successivamente con note del 27 luglio 2022, alla luce di documentazione sopravvenuta, ha riconosciuto come valutabili soltanto una parte dei periodi indicati dal ricorrente.

All'udienza del 31 marzo 2023 l'INPS dichiarava l'acquiescenza per i periodi dal 13/11/1979 al 09/09/1980 e dal 01/09/1982 al 31/03/1983, con esclusione del periodo dal 10/09/1979 al 31/10/1979.

Dopo lo scambio di memorie e il deposito di documentazione, all'udienza

del giorno 8 aprile 2024, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta ex art. 167, comma 1, c.g.c. per il deposito della sentenza.

DIRITTO

In via preliminare, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, atteso che, facendo seguito alle note del 27 luglio 2022, l'INPS all'udienza del 31 marzo 2023 prestava acquiescenza per i periodi dal 13/11/1979 al 09/09/1980 e dal 01/09/1982 al 31/03/1983, con esclusione del periodo dal 10/09/1979 al 31/10/1979. Tale acquiescenza è stata accettata da parte ricorrente, che nelle note conclusive del 10 gennaio 2024 ha limitato le proprie domande al periodo dal 10/09/1979 al 31/10/1979.

L'oggetto del contendere dunque rimane limitato alla computabilità ai fini pensionistici del citato periodo compreso dal 10/09/1979 al 31/10/1979, per il quale le domande del ricorrente sono fondate.

Il Giudice osserva che parte ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che il medesimo S. nel periodo interessato (dal 10.09.1979 al 31.10.1979) lavorava presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "Giuseppe Meroni", sito in Lissone, e che venivano versati i relativi contributi. In particolare, tali circostanze sono attestate nel certificato del summenzionato Istituto scolastico prot. n. 915 del 5 febbraio 1988, sottoscritto dal Preside, ove risulta che la scuola ha operato "*le ritenute in conto entrata tesoro e per il fondo di previdenza ENPAS a decorrere dal 10.09.1979 e fino al 31.10.1979 ai sensi dell'art. 8 L. 831/1961*".

E' dunque palese che venivano versati i necessari contributi previdenziali, sicché il periodo in questione va calcolato ai fini della quantificazione della

pensione. Tale documentazione, che costituisce atto pubblico per la sua provenienza e sottoscrizione, essendo emessa da una scuola pubblica e firmata dal preside, peraltro, non è stata specificamente contestata dall'INPS e, quindi, fa piena prova nel presente giudizio.

Da ciò consegue che va dichiarato il diritto del ricorrente S. A. al riconoscimento ai fini pensionistici del periodo lavorativo svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Giuseppe Meroni di Lissone (prov. Milano) dal 10 settembre 1979 al 31 ottobre 1979; per l'effetto, l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannata alla rideterminazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente in considerazione del summenzionato periodo decorrente dal 10 settembre 1979 al 31 ottobre 1979. Inoltre, per effetto della rideterminazione, l'INPS va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze spettanti a titolo di pensione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) dalla data di ciascun rateo e sino al soddisfo.

Secondo il principio della soccombenza, l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore della parte ricorrente- delle spese di lite, che si quantificano in euro 2.200 (duemiladuecento/00) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara la parziale cessazione della materia del contendere;

-dichiara il diritto del ricorrente S.A. al riconoscimento ai fini pensionistici

	5	
	del periodo lavorativo svolto presso l'Istituto Professionale di Stato per	
	l'Industria e l'Artigianato Giuseppe Meroni di Lissone (prov. Milano) dal 10	
	settembre 1979 al 31 ottobre 1979;	
	-per l'effetto, condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, alla	
	rideterminazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente in	
	considerazione del summenzionato periodo decorrente dal 10 settembre 1979	
	al 31 ottobre 1979;	
	-per effetto della rideterminazione, condanna l'INPS al pagamento, in favore	
	del ricorrente, delle differenze spettanti a titolo di pensione oltre interessi	
	legali e rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo	
	eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) dalla data di ciascun	
	rateo e sino al soddisfo;	
	-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in	
	favore della parte ricorrente- delle spese di lite, che si quantificano in euro	
	2.200 (duemiladuecento/00) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;	
	-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi	
	dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il	
	deposito della sentenza.	
	Così deciso in Palermo, in data 8 aprile 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato nei modi di legge	
	Palermo, 6 giugno 2024	

	Il Funzionario Responsabile	
--	-----------------------------	--

	del Servizio Pensioni	
--	-----------------------	--

	Dott.ssa Mariolina Verro	
--	--------------------------	--

	(firmato digitalmente)	
--	------------------------	--

